

DECRETO
RETTORALE

<p>9 ottobre 2014</p> <p>Indizione delle elezioni dei componenti il senato degli studenti per il biennio 2014/2016</p>	<p>Università luav di Venezia</p> <p>Dg-ai/mg</p> <p>ARCHIVIO DI ATENEO</p> <p>repertorio decreti rettorali</p> <p>repertorio n. 464 / 2014</p> <p>prot. n. 43507 del 10/10/2014</p> <p>anno 2014 tit. 4 cl. 14 fasc. 12</p>
--	--

il rettore

visto lo statuto dell'Università luav di Venezia ed in particolare l'articolo 20;

visto il regolamento generale di ateneo ed in particolare l'articolo 15;

visto il regolamento didattico di ateneo;

vista il regolamento del senato degli studenti ed in particolare il Titolo 3 "Norme sulle procedure elettorali", articoli da 16 a 34;

visto il decreto rettorale 20 novembre 2012, n. 886 con il quale sono stati nominati i componenti del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia per il biennio accademico 2012/2014;

visto il decreto rettorale 7 gennaio 2013 n. 1 con il quale si è stabilito che il mandato dei componenti il senato degli studenti si conclude il 18 dicembre 2014;

vista la nota 24 settembre 2014 prot. n. 17395 con la quale il presidente del senato degli studenti ha richiesto l'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'organo di rappresentanza studentesca;

ritenuta la necessità di indire le elezioni dei componenti il senato degli studenti per il biennio 2014/2016;

sentito il presidente del senato degli studenti

decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni dei venti componenti il senato degli studenti di luav per il biennio 2014/2016.

2 Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni e con il seguente orario:

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 25 novembre 2014

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 26 novembre 2014.

articolo 2 (organi e strutture elettorali)

1 La commissione elettorale è costituita con successivo decreto del rettore e comunque entro 5 giorni dall'inizio delle operazioni di voto

2 L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è la segreteria del direttore e degli affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

3 I seggi elettorali saranno costituiti, tenuto conto anche delle risorse disponibili, con successivo provvedimento del direttore generale.

articolo 3 (elettorato attivo e passivo)

1 Sono elettori, costituiscono cioè l'elettorato attivo, tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale di luav di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, 3 novembre 1999, n. 509 e dei corsi di laurea di luav degli ordinamenti previgenti.

2 Sono eleggibili, costituiscono cioè l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di luav e che si siano ufficialmente candidati secondo le procedure previste dal regolamento del senato degli studenti.

3 Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale che si raccorda a tale scopo con i servizi dell'area didattica e servizi agli studenti.

articolo 4 (deposito e sottoscrizione delle liste dei candidati)

1 Le liste dei candidati, comprensive delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, devono essere depositate, secondo quanto previsto dal regolamento del senato degli studenti, dal rappresentante ufficiale di lista presso l'ufficio elettorale

dal 15 ottobre al 7 novembre 2014 con il seguente orario:

lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00

**DECRETO
RETTORALE**

2 Le liste dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere presentate mediante i moduli che saranno messi a disposizione dall'ufficio elettorale anche attraverso il sito web di ateneo.

3 La raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati è a cura del rappresentante ufficiale di lista.

4 Nello stesso periodo di presentazione delle liste dei candidati di cui al precedente comma 1, il rappresentante ufficiale di lista può depositare:

- un elenco dei delegati che saranno presenti presso i seggi, nel numero massimo di due per ciascun seggio;

- un elenco di elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatori presso i seggi elettorali.

articolo 5 (numerazione e pubblicità delle liste dei candidati)

1 Entro cinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati di cui al precedente articolo 4 l'ufficio elettorale pubblica le liste dei candidati attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo per sorteggio.

2 Il sorteggio è pubblico e si svolge presso la sede dell'ufficio elettorale il **12 novembre 2014 alle ore 13.**

3 Le liste dei candidati sono rese pubbliche mediante manifesti e avvisi almeno 7 giorni prima della data delle votazioni.

4 Le liste dei candidati nonché le modalità di votazione sono pubblicate nel sito web di ateneo e inviate via posta elettronica a tutti gli elettori.

articolo 6 (propaganda elettorale)

1 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

2 luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo a disposizione delle liste uguali e appositi spazi per affissione e per assemblee.

3 Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore **8,00 del 24 novembre 2014.**

articolo 7 (procedura informatica)

1 Per le operazioni di voto viene utilizzata la procedura informatica così come descritta dall'articolo 27 del regolamento del senato degli studenti citato in premessa.

2 Il responsabile della realizzazione della procedura informatica è il dirigente dell'area infrastrutture ovvero il responsabile della divisione servizi ICT.


3 Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura informatica di cui al precedente comma 1, le elezioni si svolgeranno secondo le normali procedure che prevedono l'utilizzo di schede elettorali cartacee.

articolo 8 (norme finali)

1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia allo statuto, al regolamento generale di ateneo e al regolamento del senato degli studenti.

2 Il servizio di staff del direttore generale e degli affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della pubblicità del presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti, affisso all'albo ufficiale dell'ateneo e pubblicato sul web dell'Università luav.

Venezia, 9 ottobre 2014

	il rettore Amerigo Restucci 
--	---

afel